

**TRADUZIONE E ASSEVERAZIONE DI DOCUMENTI (COSIDDETTA TRADUZIONE GIURATA)
E SUCCESSIVA LEGALIZZAZIONE IN CASO DI UTILIZZO ALL'ESTERO** (rel. 04.11.2015)

N.B. - La guida è localizzata per la provincia di Ancona, ma le informazioni generali contenute sono valide in tutto il territorio nazionale, salvo gli adattamenti richiesti caso per caso.

I documenti scritti in una o più lingue straniere possono essere tradotti in italiano¹, per l'uso in Italia, da chiunque conosca almeno una delle lingue di origine e l'italiano².

Una volta effettuata la traduzione (che per quanto possibile deve risultare anche graficamente simile all'originale), il traduttore deve procedere alla successiva asseverazione, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, dal Cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario (compreso l'Ufficio del Giudice di Pace)³; è sempre bene informarsi preventivamente nella cancelleria interessata sugli eventuali requisiti locali per il traduttore e la formattazione della traduzione.

Un aiuto per la ricerca dei traduttori nelle varie lingue può venire dall'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (ex art. 13 sgg. delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile)⁴: come detto, non è comunque necessario che il traduttore sia iscritto all'Albo.

Questa modalità di traduzione è spesso utilizzabile anche per l'estero, di solito nel caso di documenti scritti in italiano (o anche in italiano, nel caso di plurilingue) e tradotti in un'altra lingua: in questo caso, può essere necessario far prima legalizzare la firma del Cancelliere dalla Procura presso il Tribunale⁵, procedendo poi a una seconda legalizzazione presso la rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per lo Stato di destinazione e accreditata in Italia; tuttavia, dato che la materia è regolata esclusivamente dalla legge dello Stato di destinazione, si dovranno verificare preventivamente sia l'ammissibilità di questa modalità di traduzione che la necessità di una o entrambe le predette legalizzazioni: si consiglia al riguardo di informarsi presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare, individuata dagli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano.

Per l'uso negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, la doppia legalizzazione viene invece sostituita dall'apposizione dell'Apostille, la cui competenza appartiene sempre alla Procura presso il Tribunale.

È prevista l'esenzione anche dall'Apostille per l'uso in Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria.

Possono inoltre sussistere altri casi di esenzione, ai sensi di accordi e convenzioni internazionali o normative comunitarie settoriali, sui quali è necessario assumere preventivamente informazioni.

IMPORTANTE - Per alcune finalità, fra le quali rientra la richiesta della cittadinanza italiana, è necessaria la terzietà del traduttore, che non può dunque essere la stessa persona (o una delle persone) alla quale si riferisce il documento da tradurre.

¹ O in una delle lingue ammesse a tutela, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di minoranze linguistiche storiche.

² O una delle lingue ammesse a tutela (cfr. nota 1).

³ Nel Tribunale di Ancona è competente la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (piano terra, Torre B - Tel. 0715062237/0715062238/0715062125), mentre nella provincia di Ancona gli Uffici del Giudice di Pace si trovano attualmente in Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia.

⁴ Nel Tribunale di Ancona l'Albo è tenuto dalla Segreteria Amministrativa del Tribunale (4° piano, Torre A - Tel. 0715062553/0715062422/0715062239).

⁵ Nel Tribunale di Ancona è competente la Segreteria Civile della Procura (4° piano, Torre B, stanza n. 7 - Tel. 0715062314).